



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Roma :

Direzione Centrale Gestione tributi
e monopolio giochi
Ufficio Scommesse e concorsi pronostici
a totalizzatore

A tutti i Concessionari e
titolari di raccolta in
rete fisica
LORO SEDI

OGGETTO Garanzia fideiussoria a copertura dell'adempimento degli
: obblighi convenzionali.

Come è noto, la determinazione direttoriale n. 8718 del 19 gennaio 2018 ha previsto, in attuazione dell' art. 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che codesti concessionari e titolari di punti di raccolta debbano adeguare la garanzia, convenzionalmente prevista, al termine della proroga onerosa concessa, più un altro anno.

Per effetto di tale disposizione le garanzie prestate sotto forma di fideiussione hanno validità fino al 31 dicembre 2018 ed escutibilità fino al 31 dicembre 2019.

Allo stato, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione da indire per l'attribuzione delle concessioni relative alle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, e della eventuale emanazione di una norma relativa ad un'ulteriore proroga, sembra opportuno, in ogni caso, fornire alcuni chiarimenti in ordine alle garanzie prestate ed eventualmente da prestare.

In caso di proroga ex lege, o, in ipotesi di prorogatio temporanea, a far data dal 1 gennaio 2019, risulta necessario adeguare, nel più breve tempo possibile, le garanzie prestate fermo restando, come detto, l'escutibilità di quelle esistenti fino al 31 dicembre 2019 per inadempimenti agli obblighi convenzionali.

Codesti concessionari e titolari di rete, procederanno, pertanto, ad attivarsi sollecitamente presso gli istituti emittenti per avviare la procedura di rinnovo o di riemissione delle polizze fideiussorie.

Di tanto codesti concessionari dovranno dar conto attraverso prova formale in ordine alla richiesta di rilascio di polizze fideiussorie diretta ad istituti bancari e/o assicurativi (sulla base delle convenzioni di riferimento) nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre p.v.

Si ritiene, in ogni caso, opportuno, attesa la notevole disomogeneità di contenuto riscontrata nei testi delle polizze fino ad ora presentate, fornire specifiche istruzioni per chiarire eventualmente alcuni aspetti, peraltro, già agevolmente desumibili dalle disposizioni convenzionali.

PERIODO DI VALIDITA': Trattandosi di polizze prestate a garanzia degli obblighi convenzionali,, si richiama il testo della convenzione nella parte in cui recita " *deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio....*

Per effetto di tale disposizione la garanzia, al di là della data di emissione, deve, quindi, coprire tutti gli obblighi sorti per effetto della concessione e quindi dalla prima data di sottoscrizione. Le polizze dovranno, pertanto, evidenziare, espressamente, l'indicazione sopradescritta.

La predetta dicitura deve essere contenuta anche in apposita appendice qualora la polizza fideiussoria venga presentata mediante tale modalità.

La data di scadenza dovrà essere quella prevista dalla legge ovvero da disposizioni dell' Agenzia che eventualmente indichino il termine della prorogatio.

IMPORTO DELLA GARANZIA: In mancanza dei dati complessivi necessari per l'individuazione dell'importo da garantire risulta ammissibile anche la produzione di garanzia di medesimo importo di quella attualmente prestata, fermo restando eventuali successivi adeguamenti.

Si ribadisce che, quand'anche venga presentata più di una polizza, ognuna di esse deve essere riferita a tutti gli obblighi sorti per effetto della concessione, senza limitazione alcuna.

CONTENUTO DELLA GARANZIA: Nelle polizze vanno espressamente contenute le seguenti previsioni:

- 1) "*la garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile*".
- 2) "*In caso di provvedimento di decadenza dalla Convenzione la fideiussione è incamerata immediatamente dall'Agenzia, fermo restando il diritto della stessa a richiedere il risarcimento per l'ulteriore danno*".

Va da sé che non risulterà possibile accettare polizze che riportino clausole che, anche in maniera indiretta, possano contrastare con la piena applicabilità delle succitate previsioni.

In particolare si citano, a titolo esemplificativo, tra le clausole non accettabili:

- Condizioni speciali dell'Istituto emittente che prevalgano sulle disposizioni richieste in sede convenzionale;
- Termini specifici per la richiesta di incameramento delle garanzie, diversi da quelli previsti per l'escutibilità;
- Condizioni che impongano qualsivoglia obbligo al beneficiario (Agenzia) che possa costituire oggetto di eccezioni successive e che quindi escluda la natura di garanzia a prima richiesta.

In ogni caso, la polizza deve espressamente prevedere la possibilità per l'Agenzia di utilizzare per le comunicazioni formali oltre alla raccomandata A.R. anche la posta elettronica certificata che l'Istituto avrà cura di indicare espressamente nella garanzia.

Nei casi in cui il concessionario o il titolare di punti di raccolta effettui la raccolta anche per conto di punti regolarizzati autonomamente ai sensi dell'art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014, come modificata e integrata dall'art.1, comma 926, della legge n. 208/2015, l'oggetto della garanzia dovrà espressamente essere integrato al fine di ricomprendere anche gli obblighi previsti dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei predetti punti.

POTERI DI FIRMA: La polizza fideiussoria va presentata in originale cartaceo con firma autografa autenticata ovvero su supporto informatico con le firme digitali dell'Istituto emittente e del contraente rilevabili congiuntamente, con indicazione chiara del nominativo delle persone fisiche che sottoscrivono. Deve essere, in ogni caso, corredata da idonea documentazione da cui risultino gli specifici poteri di firma attribuiti al funzionario da parte dell' Istituto emittente.

Va da sé che la produzione di polizze discordanti rispetto a quanto sopradescritto - e di conseguenza indirettamente alle disposizioni convenzionali e normative – comporterà le conseguenti determinazioni dell'Agenzia.

II DIRIGENTE
Davide. Diamare